

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 10 ottobre 2017.

Differimento dell'entrata in vigore del decreto 22 settembre 2016 recante condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l'art. 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modifiche;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137;

Visto l'art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense»;

Visto il decreto del 22 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2016, con il quale sono state stabilite le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato;

Visto in particolare l'art. 5, comma 2, del citato decreto, che ne ha differito l'entrata in vigore «decorso un anno dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*»;

Ritenuto opportuno differire di trenta giorni la data di entrata in vigore del predetto decreto, al fine di consentire il perfezionamento dell'*iter* procedurale avviato dal Consiglio nazionale forense per la conclusione della convenzione collettiva finalizzata ad offrire agli iscritti all'albo degli avvocati una polizza assicurativa a condizione di particolare favore;

Decreta:

Art. 1.

Differimento dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia 22 settembre 2016

1. La data di entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia del 22 settembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 dell'11 ottobre 2016, di cui all'art. 5, comma 2, del medesimo decreto è differita di trenta giorni.

Roma, 10 ottobre 2017

Il Ministro: ORLANDO

17A06983

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 settembre 2017.

Elenco delle officine che alla data del 31 agosto 2017 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici.

IL DIRETTORE GENERALE

DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Visto l'art. 189 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 recante «Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed alla immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 3, comma 4, ai sensi del quale l'elenco delle officine autorizzate alla produzione è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il D.D. del 15 febbraio 2006 concernente la «Specificazione dei contenuti della domanda di autorizzazione alla produzione di presidi medico-chirurgici»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge n. 172 del 13 novembre 2009 recante l'istituzione del Ministero della salute;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

Ritenuto di dover assicurare l'adempimento previsto dal menzionato art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;

Decreta:

Art. 1.

1. Le officine che alla data del 31 agosto 2017 risultano autorizzate alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 1.

2. Le officine alle quali è stata sospesa l'autorizzazione alla produzione di presidi medico chirurgici sono elencate nell'allegato 2.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2017

Il direttore generale: MARLETTA